

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 17-2814

Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione";

vista la modifica delle suddette Misure di Conservazione operata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014 relativamente all'uso del munizionamento al piombo;

considerati i riscontri emersi nell'ambito dell'applicazione dei disposti delle Misure di Conservazione da parte dei soggetti gestori della Rete Natura 2000;

viste le osservazioni pervenute alla Regione Piemonte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e rappresentate con Decreto provinciale n. 35 del 24/04/2015;

considerate le osservazioni emerse nell'ambito dei seminari informativi organizzati dal Settore regionale Biodiversità e Aree naturali, articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, in collaborazione con gli ordini professionali competenti per materia e le proposte di modifica pervenute dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino;

viste le richieste di modifica pervenute all'Amministrazione regionale da parte dei portatori di interesse in campo agricolo;

viste le recenti modifiche, operate con D.P.G.R. 4/R 2015, al "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R e già modificato con D.P.G.R. n 2/R 2013;

visto il "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (PAN), approvato con Decreto Ministeriale del 22/2/2014 e le "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", che prevedono, con la Misura 13, la "Sostituzione, limitazione, eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat al fine del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento";

vista infine la Procedura d'infrazione 2015/2163 "Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI;

considerato l'impegno assunto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da parte della Regione Piemonte di approvare le Misure di Conservazione sitospecifiche e/o

Piani di Gestione entro l'anno 2016 per i 122 SIC piemontesi, affinché si possa procedere alla loro designazione in ZSC tramite Decreto Ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente;

verificato che le modifiche proposte nel presente provvedimento risultano necessarie anche ai fini dell'ottemperanza agli impegni di cui sopra, rappresentando, le Misure di Conservazione nel loro insieme, il quadro di riferimento che consentirà la redazione di strumenti gestionali più puntuali ed efficaci;

considerato pertanto che con l'esperienza maturata durante l'applicazione del provvedimento in oggetto e alla luce delle recenti disposizioni in materia di conservazione della biodiversità, si è evidenziata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni volte a chiarire e precisare alcune disposizioni, ai fini anche di agevolare l'applicazione delle citate Misure di Conservazione e renderle maggiormente aderenti alla realtà ambientale del territorio regionale;

sottolineato che le modifiche, oggetto del presente provvedimento e riportate nell'allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, attengono principalmente alle seguenti tematiche:

- conservazione della fauna tipica alpina, in relazione all'esigenza di poter disporre dei dati necessari per definire la pressione antropica sulle popolazioni, in considerazione della loro fragilità e del regime di tutela comunitaria in essere;
- conservazione dei pascoli permanenti, declinando in maniera più puntuale le disposizioni già previste nel regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questo senso si definiscono le tipologie di prati e pascoli permanenti afferenti agli habitat della Direttiva 92/43/CEE; inoltre si modificano alcune disposizioni relative alla gestione del pascolo, favorendo le tecniche agronomiche in uso localmente, pur mantenendone la compatibilità con la conservazione della biodiversità;
- controllo della diffusione delle specie esotiche, inserendo maggiori approfondimenti a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n.1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- gestione forestale, prevedendo modifiche volte a chiarire i disposti e facilitare gli interventi selvicolturali, coniugandoli con le esigenze di protezione per l'avifauna, in coerenza con le recenti modifiche del Regolamento forestale regionale;
- impiego di prodotti fitosanitari in aree sensibili, prevedendo limitazioni e sostituzioni con prodotti che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente, in ottemperanza al succitato PAN;
- precisazioni in materia di scariche e impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti, volte a specificare i casi in cui la realizzazione o l'ampliamento degli stessi risulta compatibile, anche in coerenza ai dettami del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";

ritenuto pertanto necessario modificare i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, così come già modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, relativamente a quanto sopra esposto,

fermo restando quanto disposto in materia dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche alle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, contenute nell’allegato approvato con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificate con D.G.R. n. 22–368 del 29/09/2014, riportate nell’allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento integra il percorso concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il superamento della procedura d’infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Modifiche alle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014

Modifiche al TITOLO II

“MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000”

L’articolo 2, comma 7 è così sostituito:

7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6, nell’ambito dei territori della Rete Natura 2000 piemontese, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:

- a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterti tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo V, Capo II del presente provvedimento;
- b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell’azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
- f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell’ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all’articolo 30.

All’articolo 3, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d’azione, di cui all’articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) abbattere esemplari di lepore variabile (*Lepus timidus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante dati relativi alla consistenza e alla distribuzione. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto

gestore attraverso l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi, secondo le disposizioni delle vigenti *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;

e) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6130, 6150, 6170, 6210*, 6220*, 6230*, 6240*, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito:

<http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

f) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;

i) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;

k) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera a);

l) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;

q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo [trutta] trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previo assenso del soggetto gestore, fino alla definizione delle modalità di gestione tramite Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione;

All'art. 4, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 13, comma 3, lett e);

e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza;

All'art. 4, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

g bis) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;

g ter) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Modifiche al TITOLO III

“ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE”

CAPO II – Misure specifiche per ZPS

All'articolo 8, comma 1, la lettera l) è così sostituita:

l) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori;

All'articolo 8, comma 2, sono aggiunte le seguente lettere:

a bis) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;

a ter) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

All'articolo 9, comma 1, la lettera f) è così sostituita:

f) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve e dell'escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;

Modifiche al TITOLO IV

“MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DI ZSC, SIC E ZPS”

CAPO I - Ambienti forestali

All'articolo 12, comma 1, la lettera g) è così sostituita:

g) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) di garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

All'articolo 13, comma 1, la lettera h) è soppressa

All'articolo 13, comma 1, la lettera k) è così sostituita:

k) fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B, fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 2 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 25 per cento;

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera k) è inserita la lettera k bis):

k bis) a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;

All'articolo 13, comma 2, la lettera a) è così sostituita:

a) fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis):

a bis) a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

All'articolo 13, comma 2, è aggiunta la seguente lettera e bis):

e bis) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo),

a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

All'articolo 13, comma 3, la lettera c) è così sostituita:

c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;

All'articolo 13, comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

f bis) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie il periodo è anticipato al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la procedura di valutazione di incidenza anche nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi. E' fatto salvo quanto disposto per le ZPS all'art. 8, comma 2, lett a bis). Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;

f ter) a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

All'articolo 14, comma 1, la lettera c) e la lettera f) sono soppresse.

All'articolo 14, comma 1, la lettera g) è così sostituita:

g) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;

All'articolo 15 il comma 2 è così sostituito:

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento Forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

CAPO II - Ambienti aperti

All'articolo 16, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);

e) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;

All'articolo 17, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (habitat 4060 "lande alpine boreali" e 4080 "boscaglie subartiche di Salix spp.) devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del pregio naturalistico degli stessi habitat;

e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

All'articolo 18, comma 1, è aggiunta la lettera e bis):

e bis) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

All'articolo 19, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);

d) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e tutte le attività per la gestione tecnica dei rifugi e alpeggi; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte all'assenso del soggetto gestore;

e) l'uso di mezzi a motore su bacini lacustri di superficie inferiore ai 70 ettari, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica;

f) navigazione a motore su bacini lacustri di superficie superiore ai 70 ettari ad una distanza inferiore a 100 metri da sponde naturali, canneti o vegetazione acquatica galleggiante; la distanza è elevata a 200 metri nel caso di sci d'acqua, wakeboarding e altre pratiche che creino onde artificiali, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica; le zone di rispetto dovranno essere delimitate da boe galleggianti; la superficie destinata alla navigazione a motore non può comunque eccedere i 2/3 della superficie complessiva del bacino;

m) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

All'articolo 22, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;

c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;

All'articolo 23, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;

All'articolo 23, comma 1, il punto 2 della lettera c), è così sostituito:

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.

All'articolo 23, comma 1, il punto 5 della lettera c), è così sostituito:

5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

All'articolo 23, comma 1, è aggiunta la lettera c bis):

c bis) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

CAPO V - Ambienti agricoli

All'articolo 25, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;

All'articolo 26, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite:

a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;

e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

All'articolo 27, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;

All'articolo 27, comma 1, la lettera g) è soppressa

Modifiche al TITOLO V

“MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE”

All'articolo 31, comma 1, la lettera d) è così sostituita:

d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;

Modifiche all'ALLEGATO E

“INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE”

TITOLO I - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI HABITAT

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali

All'articolo 1, comma 2, la lettera c) è così sostituita:

c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;

CAPO II - Ambienti aperti

All'articolo 11 – “Divieti”, la lettera a) è così sostituita:

a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

All'articolo 11 – “Obblighi”, la lettera a) è soppressa

All'articolo 11 – “Obblighi”, la lettera b) è così sostituita:

b) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali, concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;

All'articolo 12 – “Divieti”, la lettera a) è così sostituita:

a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

All'articolo 12 – “Obblighi”, la lettera a) è soppressa

All'articolo 12 – “Buone pratiche”, la lettera a) è così sostituita:

a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;

All'articolo 12 – “Buone pratiche”, è aggiunta la seguente lettera:

a bis) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

All'articolo 12 – “Buone pratiche”, le lettere b) e c) sono soppresse.

CAPO V - Ambienti agricoli

All'articolo 21 – “Divieti”, è aggiunta la seguente lettera:

a bis) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

All'articolo 21 – “Obblighi”, le lettere a) e b) sono soppresse

All'articolo 21 – “Buone pratiche”, è aggiunta la seguente lettera:

a bis) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;